

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
- SEZIONE LAVORO -

Verbale di prima comparizione nella controversia in materia di lavoro iscritta al

N. 581 /2021 R.G. promossa da

ROSA CAVALERI

avv. LA CAVA VINCENZO

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

avv. CONTI GIAMPIERO

All'udienza del 29/03/2023 davanti al Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, compaiono per parte ricorrente l'avv.to Imperio in sostituzione dell'avv. LA CAVA e per parte resistente nessuno fino alle ore 10:40.

Il procuratore della parte ricorrente si riporta ai propri atti difensivi ed insiste nelle conclusioni e nelle richieste ivi formulate, impugnando e contestando integralmente ogni richiesta e deduzione avversaria e chiede che la causa venga decisa

IL GIUDICE

vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 36356/2021;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati;

ritenuto che, nel caso in esame, si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la complessità di notifica del ricorso a tutti i docenti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici reclami ex art. 150 c.p.c.;

P.Q.M.

Onera parte ricorrente di notificare ai docenti controinteressati il ricorso, la memoria di costituzione ed il presente verbale entro il 30.06.2023, mediante la pubblicazione nel sito



istituzionale del Ministero dell'Istruzione, e rinvia la causa all'udienza del **13 settembre 2023** disponendo ex art. 127 ter c.p.c. che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

assegna alle parti termine perentorio fino al 13 settembre 2023 per il deposito telematico delle suddette note scritte;

avverte le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;

avverte le parti che, se nessuna di esse depositerà note nel termine assegnato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata nuova udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, verrà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;

manda alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta" nonché per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL GIUDICE

Giorgia Marcatajo

